

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3780

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SANTI

*Presentata il 25 novembre 1982*

Norme per l'unificazione della misura delle aliquote percentuali relative alla ritenuta per assistenza sanitaria da applicare sugli emolumenti lordi corrisposti ai lavoratori dipendenti pubblici e privati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Rilevato che le aliquote percentuali stabilite per calcolare la ritenuta da operare sugli emolumenti dei lavoratori dipendenti a titolo di assistenza sanitaria sono diverse a seconda dei vari enti che, anteriormente alla riforma sanitaria, gestivano la assistenza stessa;

constatato che tale diversità di aliquote comporta differenze annue non indifferenti negli importi di detta trattenuta poiché, ad esempio, su un emolumento annuo lordo di lire 10.000.000 un lavoratore dipendente di un ente locale, già assistito dall'INADEL, sopporta una maggiore ritenuta di lire 175.000 annue rispetto ai colleghi lavoratori dipendenti statali o del settore privato, già assistiti rispettivamente dall'ENPAS e dall'INAM, dato che le

aliquote sono del 2,90 per cento per il primo lavoratore e dell'1,15 per cento per i secondi;

considerato che, con la piena entrata in vigore della riforma, le prestazioni in materia di assistenza sanitaria, le quali potevano prima essere anche molto diverse da ente a ente, sono ora certamente uguali per tutti i lavoratori dipendenti;

non trovando quindi più alcuna giustificazione una diversità di aliquote impositive fondata su una diversità di prestazioni nei confronti dell'assistito, ma traducendosi essa manifestamente in una disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti;

pur nel silenzio del Governo, il quale non ha dato riscontro alcuno alla inter-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rogazione a risposta scritta n. 4-06542, presentata dal proponente in data 28 gennaio 1981 sullo stesso argomento, ma peraltro confortato dalla ordinanza del pretore di Ventimiglia, pubblicata sulla edizione speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 20 ottobre 1982, n. 290, pagine 7602 e 7603, con la quale il predetto magistrato, nel corso di un procedimento civile impostato sullo stesso problema, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa che disciplina la materia per contrasto con gli articoli 3 e 23 della Costituzione;

si può ragionevolmente ritenere che sia opportuno, e sopra tutto equo, uniformare le suddette diverse aliquote tuttora in vigore e, più precisamente, poiché renderle uguali a quella attualmente più bassa comporterebbe un onere considerevole per la finanza pubblica, certamente non sostenibile in questa congiuntura, si potrebbe comunque unificarle in una aliquota media uguale per tutti indistinta-

mente i lavoratori dipendenti, al fine di eliminare l'attuale sperequazione.

Ora, partendo dalla considerazione che le retribuzioni medie dei lavoratori dei vari settori sono più o meno livellate tra loro, poiché il numero dei lavoratori dipendenti assoggettati alla ritenuta dell'1,15 per cento, comprendendo esso tutti gli statali e tutti i lavoratori del settore privato, è di gran lunga superiore rispetto al numero dei lavoratori assoggettati all'1,75 e al 2,90 per cento, si può ritenere, con buona approssimazione, che una aliquota media ponderata dell'1,40-1,45 per cento, uguale per tutti indistintamente i lavoratori dipendenti, sia da considerarsi tale da assicurare un gettito globale all'incirca uguale a quello attuale.

Ad ogni buon conto, è certamente da ritenersi consigliabile che la determinazione della misura precisa di detta aliquota, la quale sarà poi indicata nello spazio lasciato in bianco nell'articolo qui di seguito proposto, sia demandata ad un organo tecnico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attuali misure delle aliquote percentuali relative alla ritenuta, per assistenza sanitaria e per assistenza ospedaliera, operata sugli emolumenti lordi corrisposti a tutti i lavoratori dipendenti, del settore pubblico allargato e del settore privato, sono modificate e unificate nell'unica misura dell'1,40 per cento, la quale è comprensiva dell'attuale aliquota dello 0,15 per cento prevista per l'assistenza ospedaliera.